

# COMUNE DI MAPELLO

# Provincia di Bergamo

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3

## OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023

# Adunanza Ordinaria di Prima convocazione L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 18:31

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sull'ordinamento delle autonomie locali, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

# All'appello risultano:

	Presente/Assente
Locatelli Alessandra	Presente
Arrigo Paola	Presente
Locatelli Diego	Presente
Vigano' Osvaldo	Presente
Ravasio Silvano	Presente
Locatelli Mattia	Assente
Remondini Silvia	Assente
Nava Elena	Presente
Nava Eleonora Angela	Presente
Ghislandi Giovanni	Presente
Azzolari Beatrice	Presente
Bolis Brando	Presente
Carminati Eva	Assente

Totale presenti n. 10 e assenti n. 3.

Partecipa il Segretario Comunale Barberi Frandanisa Giovanni, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Locatelli Alessandra - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

#### **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 03 DEL 08.02.2023**

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

Inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 03 dell'Ordine del giorno. Risultano presenti n. 10 Consiglieri.

Il Sindaco relaziona che le aliquote restano invariate.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione, ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/00;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma e dell'art. 147 bis, 1° comma del D. Lgs. 267/00;

**RICHIAMATO** lo Statuto comunale;

**RICHIAMATO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

### **CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10 Voti favorevoli n. 10 Voti contrari n. 0 Astenuti n. 0

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** la proposta di deliberazione n. 3 del 18.01.2023 dell'Area 2 – Finanziaria, che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*\*

## **CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10 Voti favorevoli n. 10 Voti contrari n.0 Astenuti n. 0

#### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267

#### L'assessore al bilancio e tributi Ravasio Silvano

PREMESSO che a decorrere dall'anno 2020 con la Legge n. 160/2019

- ➤ è stata abolita l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- ➤ è stata istituita la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019.

**VISTE** le disposizioni inerenti le aliquote da applicare alle diverse tipologie di immobili ed i vincoli che l'Ente deve rispettare nella determinazione delle aliquote;

**RICHIAMATO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 30.05.2020, applicato a partire dal 1° gennaio 2020;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 54 del 29.12.2021, di approvazione delle aliquote IMU anno 2022;

**CONSIDERATO** di confermare le aliquote approvate per l'anno 2022 anche per l'anno 2023, come di seguito riportato:

➤ ALIQUOTA 6 per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare, appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilata ad abitazione principale ai sensi del Regolamento Comunale);

- DETRAZIONI Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolare (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977 n. 616.
- ➤ ALIQUOTA 10 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;
- > ALIQUOTA 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;

Gli immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice – beni merce – a partire dal 1<sup>^</sup> gennaio 2022 sono esenti dall'IMU, finché permane tale destinazione e non risultino locati, permane l'obbligo di presentazione di dichiarazione IMU;

**DATO** ATTO che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTA** la legge di bilancio n. 197 del 29/12/2022 con la quale il termine per l'approvazione dello stesso è stato differito al 30/04/2023;

**RICHIAMATO** quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., ove è stabilito che le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano trasmesse entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, esclusivamente per via telematica, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**EVIDENZIATO** che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**VISTO** il D. Lgs n. 267/2000;

#### **PROPONE**

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. Di confermare per l'anno 2023 quanto determinato per l'anno 2022 e pertanto le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):
  - ➤ ALIQUOTA 6 per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare, appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilata ad abitazione principale ai sensi del Regolamento Comunale);

- DETRAZIONI Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica anche agli alloggi assegnati dagli istituti per le case popolare (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977 n. 616;
- ➤ ALIQUOTA 10 per mille tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili;
- ➤ ALIQUOTA 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale;

Gli immobili costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice – beni merce – a partire dal 1<sup>^</sup> gennaio 2022 sono esenti dall'IMU, finché permane tale destinazione e non risultino locati, permane l'obbligo di presentazione di dichiarazione IMU;

3. Di dare atto che le aliquote così come approvate hanno vigenza dal 1° gennaio 2023 e che la presente deliberazione sarà trasmessa entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dal comma 767

della L. 160/2019 e ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011 nr. 211.

4. Di dichiarare con voti unanimi immediatamente eseguibile, la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Locatelli Alessandra
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo On Line per 15 giorni consecutivi e verrà trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'Albo (art.124 del Testo unico Enti Locali n.267/2000).